

**Compensazione crediti verso
Pubbliche Amministrazioni
con istituti deflativi**

1 PREMESSA

L'art. 9 co. 1 del DL 8.4.2013 n. 35, conv. L. 6.6.2013 n. 64, ha inserito l'art. 28-*quiquies* nel DPR 602/73, disciplinando l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241:

- dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;
- su specifica richiesta del creditore.

Con il DM 14.1.2014, pubblicato sulla *G.U.* 23.1.2014 n. 18, sono state emanate le disposizioni attuative di tale disciplina.

Al fine di effettuare la speciale forma di compensazione in esame:

- con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2014 n. 13917, è stato approvato il nuovo modello di versamento denominato "F24 Crediti PP.AA.";
- con la ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2014 n. 16, è stato istituito un apposito codice tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del nuovo modello "F24 Crediti PP.AA.".

Di seguito si riepiloga la suddetta disciplina.

2 CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

Per essere utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti commerciali devono essere:

- vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- maturati al 31.12.2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

Le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico:

- su istanza del creditore;
- attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e accessibile all'indirizzo Internet <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

3 ISTITUTI DEFINITORI E DEFLATIVI INTERESSATI

L'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, dei suddetti crediti commerciali certificati può avvenire, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:

- accertamento con adesione (artt. 1-13 del DLgs. 218/97);
- definizione degli inviti a comparire (artt. 5 co. 1-*bis* e 11 co. 1-*bis* del DLgs. 218/97);
- definizione dei processi verbali di constatazione (art. 5-*bis* del DLgs. 218/97);
- acquiescenza/omessa impugnazione (art. 15 del DLgs. 218/97);
- definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97);
- conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. 546/92);
- reclamo e mediazione (art. 17-*bis* del DLgs. 546/92).

4 MODALITÀ DI COMPENSAZIONE MEDIANTE IL NUOVO MODELLO “F24 CREDITI PP.AA.”

Per effettuare la compensazione tra i suddetti crediti commerciali e le somme dovute per istituti definatori e deflativi del contenzioso è necessario utilizzare il nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

4.1 NUOVO CAMPO “NUMERO CERTIFICAZIONE CREDITO”

Il modello “F24 Crediti PP.AA.” prevede, nella sezione Erario, il nuovo campo “numero certificazione credito”, al fine di indicare il numero identificativo della certificazione del credito commerciale utilizzato in compensazione, attribuito dall'apposita piattaforma elettronica.

4.2 CODICE TRIBUTO DEI CREDITI COMMERCIALI

L'utilizzo in compensazione nel modello “F24 Crediti PP.AA.” dei crediti commerciali certificati deve inoltre essere evidenziato indicando, nella sezione Erario del modello, il nuovo codice tributo “PPAA”:

- istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2014 n. 16;
- in corrispondenza dell'importo dei crediti esposti nella colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” non deve essere valorizzato.

4.3 CODICI TRIBUTO/CAUSALI CONTRIBUTO DEI DEBITI DERIVANTI DA ISTITUTI DEFINITORI E DEFLATIVI

I debiti derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario devono essere individuati attraverso gli appositi codici tributo/causali contributo, che sono riepilogati nella tabella che segue.

Tali codici/causali devono essere indicati nel modello “F24 Crediti PP.AA.”, in corrispondenza delle relative somme, esposte nella colonna “importi a debito versati”.

Eventuali aggiornamenti dei codici tributo/causali contributo saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

CODICE TRIBUTO/ CAUSALE	DESCRIZIONE	ISTITUTO DEFINITORIO/DEFLATIVO
9400	Spese di notifica per atti impositivi	Codice tributo comune a tutti gli istituti definatori
9401	IRPEF e relativi interessi	Accertamento con adesione
9402	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali	Accertamento con adesione
9403	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi	Accertamento con adesione
9404	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF	Accertamento con adesione
9405	IRPEG/IRES e relativi interessi	Accertamento con adesione
9407	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi	Accertamento con adesione
9409	Ritenute alla fonte e relativi interessi	Accertamento con adesione

CODICE TRIBUTO/ CAUSALE	DESCRIZIONE	ISTITUTO DEFINITORIO/DEFLATIVO
9411	ILOR e relativi interessi	Accertamento con adesione
9413	IVA e relativi interessi	Accertamento con adesione
9415	IRAP e relativi interessi	Accertamento con adesione
9416	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP	Accertamento con adesione
9417	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi	Accertamento con adesione
9418	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF	Accertamento con adesione
9419	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale	Accertamento con adesione
9420	Contributo straordinario per l'Europa e relativi interessi	Accertamento con adesione
9422	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi	Accertamento con adesione
9451	IRPEF e relativi interessi	Omessa impugnazione
9452	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali	Omessa impugnazione
9453	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi	Omessa impugnazione
9454	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF	Omessa impugnazione
9455	IRPEG/IRES e relativi interessi	Omessa impugnazione
9457	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi	Omessa impugnazione
9459	Ritenute alla fonte e relativi interessi	Omessa impugnazione
9461	ILOR e relativi interessi	Omessa impugnazione
9463	IVA e relativi interessi	Omessa impugnazione
9466	IRAP e relativi interessi	Omessa impugnazione
9467	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP	Omessa impugnazione
9468	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi	Omessa impugnazione
9469	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF	Omessa impugnazione
9470	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale	Omessa impugnazione
9471	Contributo straordinario per l'Europa e relativi interessi	Omessa impugnazione
9473	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi	Omessa impugnazione

CODICE TRIBUTO/ CAUSALE	DESCRIZIONE	ISTITUTO DEFINITORIO/DEFLATIVO
9501	IRPEF e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9502	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali	Conciliazione giudiziale
9503	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9504	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF	Conciliazione giudiziale
9505	IRPEG/IRES e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9506	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9507	Ritenute alla fonte e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9508	ILOR e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9509	IVA e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9512	IRAP e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9513	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP	Conciliazione giudiziale
9514	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9515	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF	Conciliazione giudiziale
9516	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9517	Sanzione e altre somme dovute relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale	Conciliazione giudiziale
9518	Contributo straordinario per l'Europa e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9520	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi	Conciliazione giudiziale
9601	Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali	Definizione sanzioni
9603	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale regionale all'IRPEF	Definizione sanzioni
9604	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale comunale all'IRPEF	Definizione sanzioni
9607	Sanzione pecuniaria relativa all'IRAP	Definizione sanzioni
9609	Sanzione pecuniaria relativa al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale	Definizione sanzioni
9900	IRPEF e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione

CODICE TRIBUTO/ CAUSALE	DESCRIZIONE	ISTITUTO DEFINITORIO/DEFLATIVO
9901	IRPEG/IRES e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9902	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9903	Ritenute alla fonte e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9904	IVA e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9905	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali	Adesione al verbale di constatazione
9906	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9907	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF	Adesione al verbale di constatazione
9908	IRAP e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9909	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP	Adesione al verbale di constatazione
9910	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi	Adesione al verbale di constatazione
9911	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF	Adesione al verbale di constatazione
9912	IRPEF e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9913	IRPEG/IRES e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9914	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9915	Ritenute alla fonte e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9916	IVA e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9917	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali	Adesione all'invito a comparire
9918	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9919	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF	Adesione all'invito a comparire
9920	IRAP e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9921	Sanzione e altre somme relative all'IRAP	Adesione all'invito a comparire
9922	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi	Adesione all'invito a comparire
9923	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF	Adesione all'invito a comparire
9950	IRPEF e relativi interessi	Reclamo e mediazione

CODICE TRIBUTO/ CAUSALE	DESCRIZIONE	ISTITUTO DEFINITORIO/DEFLATIVO
9951	IRES e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9952	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9953	IVA e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9954	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali	Reclamo e mediazione
9955	IRAP e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9956	Sanzioni dovute relative all'IRAP	Reclamo e mediazione
9957	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9958	Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF	Reclamo e mediazione
9959	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9960	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF	Reclamo e mediazione
9961	Imposta di bollo e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9962	Imposta di registro e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9963	Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9964	Imposta ipotecaria e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9965	Imposta catastale e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9966	Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9967	Tassa ipotecaria e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9968	Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi	Reclamo e mediazione
9969	Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti	Reclamo e mediazione
APMF	Gestione artigiani - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	Contributi dovuti all'INPS a seguito di accertamento
CPMF	Gestione commercianti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	Contributi dovuti all'INPS a seguito di accertamento
LPMF	Gestione liberi professionisti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	Contributi dovuti all'INPS a seguito di accertamento

4.4 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA." deve essere presentato:

- esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- mediante trasmissione telematica diretta o tramite gli intermediari abilitati;
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate.

4.5 IMPORTO DEI DEBITI SUPERIORE ALL'IMPORTO DEI CREDITI

Nel caso in cui l'importo dei debiti risulti superiore all'ammontare dei crediti commerciali certificati e di altri crediti indicati in compensazione nel modello "F24 Crediti PP.AA.", la differenza può essere versata:

- attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione;
- mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

4.6 APPROVAZIONE DELLA NUOVA QUIETANZA DI VERSAMENTO TELEMATICO

A seguito dell'approvazione del nuovo modello "F24 Crediti PP.AA.", è stato approvato anche il nuovo modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante il modello F24.

In particolare, nella quietanza, in relazione alla sezione "Erario", nel campo "estremi identificativi" è prevista l'indicazione del "numero certificazione credito".

5 CONDIZIONI PER IL PERFEZIONAMENTO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI

I pagamenti delle somme derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

- i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso l'apposita piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla Pubblica Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente (es. cessione del credito);
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- il soggetto titolare dei debiti coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni, individuato attraverso il codice fiscale; in caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla Pubblica Amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- nel modello "F24 Crediti PP.AA." utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici tributo/causali contributo riportati nella precedente tabella;
- l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello "F24 Crediti PP.AA." presentato per il pagamento dei debiti, risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite il modello F24 (es. compensazioni dei crediti IVA superiori a 5.000,00 euro);
- l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello "F24 Crediti PP.AA." sia andato a buon fine.

5.1 EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI

Nel caso in cui almeno una delle suddette condizioni non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello "F24 Crediti PP.AA." sono considerati come non avvenuti.

Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso in via telematica il modello "F24 Crediti PP.AA.", tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della stessa Agenzia.

5.2 MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI CREDITI CERTIFICATI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Ai fini della verifica del rispetto delle suddette condizioni, l'Agenzia delle Entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli "F24 Crediti PP.AA." ricevuti:

- il codice fiscale del soggetto titolare del debito;
- gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;
- la data di presentazione telematica del modello "F24 Crediti PP.AA.".

La piattaforma elettronica di certificazione comunica all'Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, l'esito dei controlli, specificando:

- in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
- in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di informare il soggetto che ha trasmesso in via telematica il modello "F24 Crediti PP.AA.", tramite la prevista ricevuta.

In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la suddetta comunicazione, registra nei propri archivi l'avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l'importo esposto nei modelli "F24 Crediti PP.AA.".

Il mancato addebito del saldo positivo del modello "F24 Crediti PP.AA.", nonché gli annullamenti dei modelli "F24 Crediti PP.AA." effettuati dall'Agenzia delle Entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica, dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento delle suddette registrazioni.

Nel caso in cui, invece, l'ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore agli importi a debito effettivamente dovuti, la differenza è comunicata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento, per l'importo corrispondente a tale differenza, delle suddette registrazioni.

Ai fini dei controlli in esame, le Pubbliche Amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.

6 RECUPERO DELLE SOMME CORRISPONDENTI AI CREDITI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, debentrici delle somme relative a somministrazioni, forniture, appalti o prestazioni professionali, devono versare l'importo del credito utilizzato in compensazione:

- nella contabilità speciale n. 1778 presso la Tesoreria dello Stato;
- entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione.

Qualora tale versamento non venga effettuato, la Struttura di gestione dei versamenti con il modello F24 trattiene l'importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali Enti a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui tale recupero non sia possibile:

- la suddetta Struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze;
- l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente a qualsiasi titolo;

- qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze formano i ruoli per l'Agente della Riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73.